

# COMUNE DI CARIFE

PROVINCIA DI AVELLINO

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del Reg.

DATA 23-01-2017

### OGGETTO:

Rinegoziazione contratto di locazione di terreno a favore della società VODAFONE OMNITEL B.V.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Signor DI GIORGIO CARMINE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti i Sigg. Assessori:

<b>DI GIORGIO CARMINE</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MANZI ANTONIO</b>	<b>VICESINDACO</b>	<b>P</b>
<b>ORLANDO EMMA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>

Con la partecipazione del Segretario Signora Iorio Paola

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- che una porzione di terreno, di mq 30,00 (trenta/00) circa, ubicata in Via Muraglione c/o serbatoio comunale, catastalmente censita al N.C.T. di Carife, Foglio 2, Particella 662, è stata concessa in uso alla Società Vodafone Omnitel N.V., con contratto di locazione in data 05/10/2011, debitamente registrato, per la durata di anni 9 (nove);
- che sulla porzione di immobile locata la Società Vodafone Omnitel B.V. ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, per la diffusione di segnali radio;

### CONSIDERATO che:

- la società Vodafone sta portando avanti una attività di razionalizzazione che potrebbe portare alla chiusura di alcuni impianti esistenti, tenendo conto delle condizioni tecniche locali, ma anche della possibilità di abbassare i costi di gestione, rinegoziando i contratti di locazione in essere con i singoli Enti Locali;
- già in data 23/07/2015, con nota acquisita al prot. 3426 la società Vodafone Omnitel N.V., ha inoltrato richiesta ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. e al fine di rivedere il contratto di locazione attualmente in essere per l'impianto installato in Via Muraglione, su terreno di proprietà comunale, presente in NCT al Fg. 2, p.lla 662;

**VISTA** la nota del 20.01.2017, acclarata al prot. comunale n. 295 del 23.01.2017, con la quale la Società Vodafone ha trasmesso due proposte di rinegoziazione del canone annuo attualmente corrisposto, pari ad € 6.190,16, che di seguito si riportano:

**proposta A:** nuovo contratto con abbassamento del canone del 50% ovvero € 3.095,00 annui, con un blocco del recesso di anni 12 (dodici), per un totale di € 37.140,00 complessivi, da erogarsi in due rate semestrali di € 1.547,50 annui;

**proposta B:** nuovo contratto con abbassamento del canone del 46% ovvero € 3.342,00 annui, con un blocco del recesso di anni 6 (sei), per un totale di € 20.052,00 complessivi, da erogarsi in due rate semestrali di € 1.671,00 annui;

**RITENUTO** di accogliere la proposta B di rinegoziazione, nello spirito di mantenere l'impianto esistente ed il relativo introito seppur ridotto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio interessati, di cui all'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, come modificato dall'art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213;

**CON VOTI** unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di rito,

## DELIBERA

1. DI APPROVARE la rinegoziazione del contratto di locazione in essere con la società Vodafone Italia Spa, con sede legale in Italia, Via Jervis 13 - 10015 Ivrea (TO), riguardante la porzione di terreno, sita nel Comune di Carife, in Via Muraglione, su terreno di proprietà comunale, presente in NCT al Fg. 2, mappale 662 per complessivi mq 30,00 circa, per l'installazione delle apparecchiature per le comunicazioni elettroniche di cui al D. Lgs. n. 259/2003.

2. Di DARE ATTO che la Vodafone Italia Spa verserà al Comune di Carife la somma di € 3.342,00 annui, con un blocco del recesso di anni 6 (sei), per un totale di € 20.052,00 complessivi, da erogarsi in due rate semestrali di € 1.671,00 annui;
3. di approvare lo schema di contratto, allegato alla presente deliberazione sub. "A", per farne parte integrante e sostanziale, inerente la rinegoziazione del contratto sottoscritto in data 11.10.2011, conformemente alle indicazioni sopra riportate;
4. DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Tecnico i successivi adempimenti, compresa la sottoscrizione del nuovo contratto di locazione;
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione con separata votazione, favorevole, all'unanimità dei presenti, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

**CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO  
DELL'ABITAZIONE**

TRA

Il **COMUNE DI CARIFE** (AV) con sede in Carife (AV) al Largo Municipio 1, codice fiscale 81002670644, rappresentata nel presente atto dal Sig. **Zizza Rocco**, nato il 22/03/1955 a Carife (AV) e residente in Carife (AV) nella Via Antonio Gramsci n.20, con codice fiscale ZZZRCC55C22B776J, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Carife, in sostituzione del precedente responsabile geom. Innamorato Gaetano nato a Carife (AV) il 01/03/1953 in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico,

di seguito denominata parte locatrice – da una parte

E

la **VODAFONE ITALIA S.p.a.**, società del gruppo Vodafone Group Plc. con socio unico www.vodafone.it, con sede Legale in Italia, Via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO), Capitale Sociale i.v. 2.305.099.887,30 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Torino, codice fiscale n.93026890017, P.IVA n.08539010010, REA: 974956, rappresentata dall' Dott. **Vietri Pellegrino**, in qualità di procuratore speciale della Vodafone Italia S.p.a., munito di necessari poteri in forza di procura speciale rilasciata dal notaio in Milano dott. **Ciro De Vivo** in data 19/10/2011, repertorio n.14938 raccolta n. 10669, registrata a Milano 4 il 27/10/2011 al n. 22168 serie IT, nel seguito denominata "parte conduttrice" - dall'altra parte –

dall'altra parte –

**PREMESSO**

- a) Che porzione di area (il tutto nel seguito "l'immobile") , sita nel Comune di Carife (AV), alla Via Muraglione c/o serbatoio comunale, catastalmente censito all' U.T.E di Avellino, comune censuario di Crife, Foglio 2, Particella 662, per mq. 30 circa, e' stata concessa in Locazione alla Vodafone Omnitel B.V. con contratto di Locazione ad uso non abitativo sottoscritto tra Vodafone Omnitel B.V già Vodafone Omnitel N.V. ed il **COMUNE DI CARIFE (AV)** il 05/10/2011, registrato a TEK-CASORIA DPNA UT, il 02/11/2011, N° 880 Serie 3T per la durata di anni 9 (nove) rinnovabile per ulteriori 9 (nove) anni.
- b) che sulla porzione di immobile locata la Conduttrice ha realizzato e mantiene in esercizio un'infrastruttura per impianti di comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, di proprietà di Vodafone o di terzi, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'Impianto").
- c) che a fronte del mutato oggetto della obbligazione, le parti, avendone comune interesse, ritengono di procedere allo scioglimento del precedente contratto per mutuo consenso ai sensi dell'art.1321 Codice Civile ed alla stipulazione di questo nuovo contratto integralmente novativo e sostitutivo del precedente atto del 05/10/2011, registrato a TEK-CASORIA DPNA UT, il 02/11/2011, N° 880 Serie 3T per la durata di anni 9 (nove) rinnovabile per ulteriori 9 (nove) anni.

Tutto ciò premesso, con il presente contratto di locazione, integralmente novativo e sostitutivo del precedente, tra la parte locatrice e la parte conduttrice, di seguito "le parti" quando indicate congiuntamente,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Vodafone Italia S.p.a.

La Locatrice

X

1. La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Carife (AV), alla Via Muraglione c/o serbatoio comunale,

#### 1.bis PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il contratto").

#### 1.ter OGGETTO

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice, che accetta, porzione di area (il tutto nel seguito "l'immobile") , sita nel Comune di Carife (AV), alla Via Muraglione c/o serbatoio comunale, catastalmente censito all' U.T.E di Avellino, comune censuario di Crife, Foglio 2, Particella 662, per mq. 30 circa, meglio identificata negli allegati grafici, sottoscritti dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e che faranno fede tra le Parti medesime.

L'oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come "la porzione di immobile".

Gli allegati grafici, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione.

La Locatrice concede altresì in locazione alla Condittrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quanto altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima negli allegati grafici, che viene sottoscritta dalle Parti per esteso e in ciascun foglio, e come sarà eventualmente meglio definito dalla Condittrice alla Locatrice in fase di realizzazione/adequamento dell'impianto.

Tale eventuale diversa definizione degli spazi necessari per le componenti accessorie, che la Condittrice ed la Locatrice eventualmente formalizzeranno, sarà parte integrante del presente contratto.

La Locatrice dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara che la porzione di immobile e gli eventuali impianti tecnologici ivi compresi sono stati realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Condittrice.

La Condittrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni da adeguare/installare nella porzione di immobile saranno realizzati/adequati in conformità a tutte le disposizioni di Legge.

La Locatrice dichiara, inoltre, di aver piena conoscenza e di accettare che la porzione di immobile verrà utilizzata dalla Condittrice come meglio precisato nel successivo art. 4.

2.La locazione avrà durata dal 01/04/2017 al 31/03/2023 ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392/78 e, alla prima scadenza, la parte locatrice può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 della legge n. 392/78. Per la successione nel contratto si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 392/78.

#### 2.bis DURATA, DECORRENZA E RECESSO

Il contratto avrà la durata di 6 (sei) anni.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per altri 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel corso della decorrenza del contratto, la Locatrice consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera

Vodafone Italia S.p.a.

La Locatrice



raccomandata con avviso di ricevimento. La conduttrice si obbliga a non recedere dallo stesso per 6 (sei) anni dalla data di decorrenza. A partire dal termine del divieto di cui sopra, la locatrice consente che la conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento

3. Il canone di locazione viene pattuito nella misura di Euro 3.342,00 (Euro tremilatrecentoquarantadue/00) annuali.

### 3.bis CANONE

Tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto, a partire dalla data di decorrenza in 2 (due) rate semestrali anticipate di Euro 1.671,00 (Euro milleseicentoseventantuno/00).

I pagamenti saranno compiuti a mezzo di bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dalla Locatrice.

Ove il canone sia pagato con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, la Locatrice avrà diritto agli interessi di mora, nella misura dell'interesse legale, dalla scadenza della rata fino alla data di effettivo pagamento.

In ogni caso il mancato pagamento di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi novanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata al domicilio contrattualmente eletto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Non e' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

A partire dal secondo anno di locazione, e così successivamente per ciascun anno, il canone sarà aggiornato annualmente, su richiesta della Locatrice, nella misura della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.

### 4. USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE

La porzione di immobile è concessa in locazione per le motivazioni di cui al comma b) della premessa e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area che costituisce l'obiettivo del "servizio radio".

Le Parti convengono pertanto, che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è per la stessa Condittrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

La locatrice pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale all'elaborato grafico di cui all'art 1.ter del presente contratto.

La Condittrice, e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità della locatrice di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto. Sarà altresì a carico della Condittrice

Vodafone Italia S.p.a.

La Locatrice



l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione e/o modifica dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto la locatrice concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice e/o soggetti terzi da questa autorizzati, a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere per gli usi prima descritti, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.

La locatrice non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell'impianto e si dichiara sin d'ora edotto della circostanza che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera). Resta tuttavia inteso che, nelle restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza la Locatrice farà quanto in suo potere per collaborare con la conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.

Al termine della occupazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato, salva la possibilità per le parti di concordare che la locatrice trattenga una parte dei beni presenti sui luoghi.

Vodafone Italia S.p.a.

## 5. IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE

La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.

La Conduttrice solleva la Locatrice da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell'impianto da parte della stessa.

A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da rischio locativo e responsabilità civile generale verso i terzi.

## 6. CONSEGNA ED ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE

La Conduttrice già detiene il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto in forza del contratto richiamato nelle premesse.

La Conduttrice e gli eventuali soggetti terzi da questa autorizzati avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato e/o autorizzato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.

La Locatrice garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione.

La Locatrice si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.

La Locatrice

## 7. CESSIONE DEL CONTRATTO

La Locatrice, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligata a trasferire il contratto di locazione al cessionario, facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Condittrice ha facoltà di cedere, anche parzialmente, il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, a società controllanti e controllate nonché ad eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche che sia partner in iniziative di sinergie commerciali facendo assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Locatrice autorizza sin d'ora la cessione del contratto, anche parziale, solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali la Locatrice la ha concessa in locazione.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

## 8. REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura della Condittrice ed a spese suddivise al 50% come per legge.

Pertanto, in occasione del primo pagamento successivo alla registrazione, la conduttrice recupererà dall'importo del canone mensile la quota del 50% delle spese di registrazione a carico della Locatrice.

## 9. MODIFICHE

Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

## 10. DISCIPLINA APPLICABILE

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

## 11. ELEZIONE DI DOMICILIO

Per tutte le comunicazioni relative al rapporto posto in essere con il presente contratto le parti eleggono domicilio:

La parte Locatrice in: Carife (AV) al Largo Municipio 1.

La parte Condittrice in: **Vodafone Italia S.p.a.** Rental Management Area Sud, Via Campi Flegrei n° 34, 80072 Arco Felice Pozzuoli (NA)

Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.

## 12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali della locatrice saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a - esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b - adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria.

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia e all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

Vodafone Italia S.p.a.

La Locatrice

X

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto della locatrice compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla conduttrice anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali della Locatrice potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

La Locatrice autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 12.

In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Vodafone Italia S.p.a.

### 13. RISERVATEZZA

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1 in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di una Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2 per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3 nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1 e 2, la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria. Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

La Locatrice



#### 14. ESTINZIONE DEI RAPPORTI PREGRESSI

Le parti dichiarano di sciogliere il precedente contratto stipulato in data 05/10/2011, registrato a TEK-CASORIA DPNA UT, il 02/11/2011, N° 880 Serie 3T per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1321 c.c. e di non avere reciprocamente nulla a pretendere con riferimento alle obbligazioni nascenti dallo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Sottoscrizione Contratto \_\_\_\_\_, Data Sottoscrizione Contratto \_\_\_\_\_

La parte locatrice \_\_\_\_\_

La parte conduttrice \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile la Locatrice e la Condutrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti: art. 2, art. 2 bis (Durata, Decorrenza e Recesso), art. 3, art. 3 bis (Canone), art. 4 (Uso della porzione di immobile), art. 5 (Impegni della Condutrice), art. 6 (Consegna ed accesso alla porzione di immobile), art. 7 (Cessione del contratto), art. 8 (Registrazione del contratto), art. 10 (Disciplina applicabile), art. 11 (Elezione di domicilio), art. 12 (Trattamento dati personali), art. 13 (Riservatezza), art. 14 (Estinzione dei rapporti pregressi).

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo Sottoscrizione Contratto \_\_\_\_\_, Data Sottoscrizione Contratto \_\_\_\_\_

La parte locatrice \_\_\_\_\_

La parte conduttrice \_\_\_\_\_



Spett.le  
COMUNE DI CARIFE  
Via Muraglione c/o serbatoio comunale  
CARIFE (AV)

Milano, 20 Gennaio 2017

Oggetto: Proposta di rinegoziazione canone annuo - sito 4RM01462



**PREMESSO CHE**

sul sito "4RM01462" di Via Muraglione c/o serbatoio comunale - CARIFE (AV),  
vige un contratto con canone di locazione annuale di € 6.190,16 (euro seimilacentonovanta/16).

**VODAFONE ITALIA SPA**

**PROPONE**

**Soluzione A:** nuovo contratto con abbassamento del canone del 50% ovvero € 3.095,00 (euro tremilanovantacinque/00) annui, con un blocco di recesso di anni 12 (dodici).  
Per un totale di € 37.140,00 (euro trentasettemilacentoquaranta/00) complessivi, che saranno erogati in due rate semestrali di € 1.547,50 (euro millecinquecentoquarantasette/50) annui.

**PROPONE INOLTRE**

**Soluzione B:** nuovo contratto con abbassamento del canone del 46% ovvero € 3.342,00 (euro tremilatrecentoquarantadue/00) annui, con un blocco di recesso di anni 6 (sei).  
Per un totale di € 20.052,00 (euro ventimilacinquantadue/00) complessivi, che saranno erogati in due rate semestrali di € 1.671,00 (euro milleseicentosestantuno/00) annui.

Certo di un positivo riscontro cogliamo l'occasione per porgerle i più cordiali saluti.



**Parere di regolarità tecnica e contabile \***  
**(Art. 49, comma 1 del D.lgs 18-08-2000 n. 267)**

**Articolo 49 (1)**

***Pareri dei responsabili dei servizi.***

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.»;

*(1) articolo così sostituito da art. 3, comma 1, lett. b) DL 10.10.2012, n. 174*

Sulla proposta di deliberazione da sottoporsi:

Alla Giunta Comunale



OGGETTO: Rinegoziazione contratto di locazione di terreno a favore della società VODAFONE OMNITEL B.V.

Si esprime il seguente parere da parte del:


- X Responsabile della regolarità tecnica
- X Responsabile della regolarità contabile

**FAVOREVOLE**

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Geom. Rocco Zizza



Il Responsabile del Settore E.F.  
Rag. Giuseppina Consorti



**\* da allegarsi al verbale di deliberazione**

Approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
f.to DI GIORGIO CARMINE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Iorio Paola

---

Prot. Nr. 37 /ALBO

Si attesta che la presente deliberazione è stata oggi affissa all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per giorni 15.

Dalla Residenza Municipale lì, 31-01-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Iorio Paola

---

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale lì, 31 GEN. 2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*f.to Iorio Paola*



---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Ufficio

**ATTESTA**

CHE la presente deliberazione:

è stata trasmessa con lettera nr. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, al CO.RE.CO. a richiesta dei Sigg. Consiglieri, per il controllo:

- nei limiti della legittimità;
- perché viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio (art. 127, comma 1);
- per iniziativa della Giunta Municipale (art. 127, comma 3);

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-01-2017

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.

Dalla Residenza Municipale lì, 24-01-2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to Iorio Paola*